

Comune di ROBBIO

Provincia di Pavia

Regolamento
del Consiglio Comunale
e
delle Commissioni consiliari

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02.11.2016

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Sede delle adunanze

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 3 - Presidenza delle adunanze
Art. 4 - Compiti e poteri del Presidente

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 - Costituzione dei gruppi
Art. 6 - Conferenza dei capigruppo

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali.
Art. 8 - Commissioni d'indagine, controllo e garanzia

CAPO V
CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 9 - Designazione e funzioni

TITOLO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 10 - Entrata in carica - Convalida
Art. 11 - Dimissioni

CAPO I
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 12 - Diritto d'iniziativa
Art. 13 - Emendamenti
Art. 14 - Interrogazioni e richieste di attività ispettiva
Art. 15 - Interpellanze e mozioni
Art. 16 - Richiesta di convocazione del Consiglio
Art. 17 - Diritto alla consultazione degli atti del Consiglio
Art. 18 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
Art. 19 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

CAPO II
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

- Art. 20 - Diritto di esercizio delle funzioni
- Art. 21 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 22 - Partecipazione alle adunanze
- Art. 23 - Obblighi di astensione
- Art. 24 - Responsabilità personale

CAPO III
NOMINE E FUNZIONI RAPPRESENTATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 25 - Nomine di consiglieri comunali
- Art. 26 - Funzioni rappresentative

CAPO I
CONVOCAZIONE

- Art. 27 - Competenza
- Art. 28 - Avviso di convocazione
- Art. 29 - Ordine del giorno
- Art. 30 - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 31 - Termini per la consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 32 - Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 33 - Deposito degli atti
- Art. 34 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 35 - Adunanze di seconda convocazione

CAPO III
PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

- Art. 36 - Adunanze pubbliche
- Art. 37 - Adunanze segrete
- Art. 38 - Adunanze con partecipazione di terzi alla discussione

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 39 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 40 - Ordine della discussione
- Art. 41 - Comportamento del pubblico
- Art. 42 - Ammissione di funzionari alla discussione

CAPO V
ORDINE DEI LAVORI

- Art. 43 - Comunicazioni
- Art. 44 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 45 - Discussione. Norme generali
- Art. 46 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 47 - Fatto personale
- Art. 48 - Trattazione delle interpellanze e delle mozioni
- Art. 49 - Conclusione dell'adunanza

CAPO VI
LE VOTAZIONI

- Art. 50 - Modalità generali
- Art. 51 - Votazioni in forma palese
- Art. 52 - Votazione per appello nominale
- Art. 53 - Votazioni segrete
- Art. 54 - Votazioni inerenti a nomine, designazioni o revoche
- Art. 55 - Esito delle votazioni
- Art. 56 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO VII
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALIZZAZIONE

- Art. 57 - Partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 58 - Redazione e firma del verbale dell'adunanza
- Art. 59 - Deposito, rettifiche e approvazione del verbale

CAPO VIII
ASSESSORE NON CONSIGLIERE

- Art. 60 - Partecipazione
- Art. 61 - Deliberazioni consiliari. Affissione all'Albo Pretorio

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 62 - Entrata in vigore. Diffusione

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto della legge e dei principi stabiliti dallo statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. L'adunanza del Consiglio si può tenere eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della sede stessa o sussistano ragioni di carattere sociale che rendono opportuna la presenza del Consiglio in luoghi ove si verificano situazioni ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Nei giorni nei quali il Consiglio Comunale tiene adunanza è esposta, all'esterno del palazzo comunale la Bandiera Nazionale con la Bandiera dell'Unione Europea e con la Bandiera della Regione Lombardia.
6. Nella sala consiliare è esposto il gonfalone comunale.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 3 - Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta nell'ordine dal Vice Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.
3. Il Consigliere Anziano è colui che ha riportato nell'elezione il maggior numero di voti.

Art. 4 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità e il ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione e cura che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento; attribuisce la facoltà di parola e toglie la parola quando siano trascorsi i tempi di intervento previsti; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.
6. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
7. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, informati i Capi gruppo”.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 - Costituzione dei gruppi

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, devono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei dieci giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. Il consigliere che intende confluire in un gruppo diverso da quello di originaria appartenenza ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo in cui confluisce.
4. I consiglieri che subentrano ad altri cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono far pervenire apposita dichiarazione, entro i dieci giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
5. I consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo o che si staccano dal gruppo di originaria appartenenza senza confluire in altro gruppo ne danno avviso al Presidente del Consiglio e fanno parte di un gruppo misto, al quale saranno riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare solo quando di esso vengano a far parte almeno tre consiglieri.
5. Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio, salva l'ipotesi di formazione di un nuovo gruppo nel corso del quinquennio, nel qual caso la comunicazione verrà inviata prima della riunione consiliare immediatamente successiva al Presidente del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti nella relativa lista elettorale e per la minoranza il candidato Sindaco non eletto.
6. Il presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
7. Ai gruppi consiliari viene assegnato un locale nella sede municipale con idonea attrezzatura per il funzionamento da utilizzarsi esclusivamente durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Art. 6 - Conferenza dei capigruppo

1. Il Consiglio Comunale può istituire la conferenza dei capigruppo, nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari; è l'organismo consultivo del Presidente del Consiglio e concorre a definire la programmazione delle adunanze consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento. Le proposte della conferenza sono illustrate al Consiglio dal Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o complessità.

4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione possono partecipare il Segretario comunale o un suo delegato, i funzionari e i consulenti indicati dal Presidente.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.
7. La conferenza è altresì la sede nella quale il Presidente fornisce ai gruppi e, per loro tramite, ai consiglieri comunali, preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali.

1. Il Consiglio Comunale all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo può costituire nel proprio seno commissioni consiliari permanenti o temporanee o speciali.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono di massima alle aree di intervento dell'Amministrazione Comunale, sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun Gruppo, assicurando comunque la presenza di tutti i Gruppi in tutte le Commissioni.
3. Le Commissioni temporanee o speciali hanno l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze del Consiglio. Tra le Commissioni permanenti è istituita la Commissione P.G.T.
4. In caso di dimissioni, decadenza o recesso di un Consigliere dal proprio Gruppo consiliare di appartenenza, questi decade da membro delle Commissioni e si rende necessario ricostituire la rappresentanza in relazione ai gruppi presenti in Consiglio. Qualora il Gruppo consiliare medesimo rimanga conseguentemente senza propri rappresentanti in Commissione consiliare, il Capo gruppo designa un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla surroga con presa d'atto.
5. Alle Commissioni è assicurata l'opera dei dipendenti comunali, per quelle speciali anche di esperti esterni che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
6. Il Presidente della Commissione speciale riferisce al Consiglio periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
7. Con le deliberazioni di costituzione sono stabilite le modalità di composizione e di funzionamento delle Commissioni e la loro durata.

Art. 8 - Commissioni d'indagine, controllo e garanzia

1. Su proposta del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica, o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Le commissioni d'indagine, costituite con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, si compongono di cinque membri su determinazione del Consiglio all'atto dell'istituzione. Alla minoranza sono riservati due posti.
3. La deliberazione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.
4. La presidenza della commissione d'indagine è affidata ad un consigliere rappresentante della minoranza. Il Segretario comunale designa un funzionario comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione. In carenza di personale, comunicata dal Segretario comunale, il segretario della

commissione è designato dal Presidente tra i suoi componenti.

5. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, dell'organo di revisione, del Segretario comunale, dei responsabili dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di collaborare all'espletamento dell'indagine.

7. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

8. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata, su proposta del Presidente, da un componente della commissione.

9. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo ogni riferimento ad elementi acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per tali elementi vale in via permanente l'obbligo del segreto d'ufficio.

10. La discussione sugli esiti dell'indagine è posta all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio da effettuare entro trenta giorni dalla data di remissione della relazione da parte della commissione. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, approva una mozione con la quale esprime agli organi competenti i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essi dovranno adottare entro un termine prestabilito.

11. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

CAPO V CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 9 - Designazione e funzioni

1. Per le finalità di cui ai commi seguenti, il Presidente può nominare tre consiglieri, di cui uno designato dalle minoranze, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto a quello dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi collaborano con il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 10 - Entrata in carica – Convalida

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.

3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità alla carica di consigliere per taluno dei membri del Consiglio, ciascun membro del Consiglio potrà chiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervenuto avrà diritto di replicare una sola volta.

4. Al termine della discussione, il Presidente porrà in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti ed in tal caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito da quel candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.

5. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.

6. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione il Consiglio procederà alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.

7. Quando al momento della elezione esista qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero essa si verifichi successivamente all'elezione, qualunque altro membro del Consiglio può sollevare l'eccezione e il Consiglio gliela contesta. Il segretario comunale notifica la contestazione al consigliere interessato entro le ventiquattro ore successive avviando così la procedura prevista dalla legge.

8. Qualora uno o più consiglieri comunali facciano pervenire al Presidente la rinuncia alla carica prima della convalida, questi ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta, indicando allo stesso i consiglieri che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste. Nel caso in cui uno o più consiglieri abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'invio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente convocherà sin dalla prima seduta i candidati che immediatamente seguono, nella graduatoria di lista, i consiglieri rinunciatari.

Art. 11 – Dimissioni

1. L'art. 38 comma 8 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, prevede che le dimissioni dalla carica di Consigliere, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. In alternativa, le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

CAPO I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 12 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.

2. La proposta di deliberazione, comprensiva dell'importo presunto della eventuale spesa, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente. Deve essere inviata al Presidente, il quale la trasmette al Segretario comunale, che provvede ad acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ad informarne la Giunta e ad esprimere parere consultivo sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Se le suddette incombenze si

concludono positivamente, il Presidente iscrive le proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nell'adunanza successiva alla loro presentazione secondo l'ordine cronologico, indicando con l'oggetto il consigliere proponente. Nel caso che sulla proposta siano stati espressi pareri negativi, il Presidente ne dà comunicazione al proponente ai fini della conferma o della rinuncia alla sua iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 13 - Emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente all'inizio della discussione della proposta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni che si richiede vengano apportate alle proposte di deliberazione. In assenza di emendamenti in testo è approvato nella versione depositata agli atti.

3. Durante la presentazione degli emendamenti da parte del proponente non è previsto il dibattito.

4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi; infine si votano gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti non possono essere modificati da altri Consiglieri.

5. Gli emendamenti che necessitano di un parere tecnico di ammissibilità e/o legittimità devono essere presentati almeno due giorni prima della seduta consiliare al Presidente il quale provvede ad acquisire detti pareri. Non può essere posto in votazione un emendamento se privo dei necessari pareri previsti dalla legge.

6. Qualora nel corso della discussione emergesse la necessità di acquisire un parere di regolarità tecnica o di legittimità questi potranno essere richiesti in costanza di seduta al Responsabile del servizio, se presente in aula, o al Segretario Comunale per quanto di sua competenza.

7. In caso di assenza del Responsabile del servizio, o qualora il parere per la sua complessità non possa essere compiutamente reso nell'immediato, il provvedimento in discussione potrà, con espressa votazione, essere rinviato ad altra seduta o l'emendamento definitivamente cassato.

8. Per gli emendamenti presentati oltre i termini il Consiglio Comunale – con votazione unica – si pronuncerà in via preliminare sulla loro ammissibilità; mentre per quelli seriali ovvero simili, raggruppabili per tema e/o argomento, il Presidente procederà alla loro riunione per la sottoposizione ad un'unica votazione.

9. Non potranno in alcun modo essere posti in votazione emendamenti presentati oltre i termini con parere negativo di regolarità tecnica e/o contabile, ovvero senza parere, qualora necessario.

Art. 14 - Interrogazioni e richieste di attività ispettiva

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e di chiedere che venga svolta attività ispettiva.

2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o un fatto specifico e per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. La richiesta di attività ispettiva consiste nella domanda rivolta al Sindaco affinché effettui indagini sull'operato di determinati uffici o di singoli dipendenti in relazione ad una specifica questione.

4. Le interrogazioni e le richieste di attività ispettiva sono sempre formulate per iscritto e firmate dal richiedente. Esse sono presentate mediante deposito presso l'ufficio protocollo, che ne cura la protocollazione.

5. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato risponde per iscritto, entro trenta giorni dalla data di protocollo, alle interrogazioni ed alle richieste di attività ispettiva.

Art. 15 – Interpellanze e mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze e mozioni ai fini della loro discussione in Consiglio Comunale.
2. L'interpellanza consiste nella richiesta di chiarimenti su specifici atti assunti dal Sindaco, dalla Giunta o dal Segretario, circa i motivi di determinati comportamenti e gli intendimenti su determinati aspetti della vita amministrativa.
3. La mozione consiste nella proposta che il Consiglio Comunale, nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, approvi un atto di indirizzo nei confronti del Sindaco o della Giunta, per quanto di rispettiva competenza, in riferimento ad interventi o iniziative da effettuare in un determinato ambito di attività.
4. L'Ordine del giorno è una decisione adottata dal Consiglio Comunale con cui esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse, anche se esulano la competenza amministrativa del Comune. Alla presentazione, discussione degli Ordini del giorno si applicano le disposizioni stabilite per le mozioni.
5. Le interpellanze e le mozioni sono formulate per iscritto, firmate dal richiedente e presentate mediante deposito presso l'ufficio protocollo, che ne cura la immediata protocollazione.
6. Il Presidente inserisce le interpellanze e le mozioni nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo alla data della loro presentazione, secondo l'ordine cronologico.
7. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio della trattazione delle interpellanze il Presidente fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
8. Nessun consigliere può presentare più di due interpellanze o mozioni o ordini del giorno per la stessa seduta”

Art. 16 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni quando almeno un quinto dei Consiglieri assegnati lo richieda, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, accompagnata dal testo della proposta di deliberazione, è depositata presso la segreteria comunale, che ne cura la immediata protocollazione dandone comunicazione al Presidente. Il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di protocollo.

Art. 17 - Diritto alla consultazione degli atti del Consiglio

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni precedenti la convocazione durante l'orario di apertura degli uffici al pubblico.
2. In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata per poter essere esaminata.

Art. 18 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento delle loro funzioni. Tale diritto sussiste anche nei confronti degli uffici degli enti dipendenti o controllati e delle strutture associative di cui il Comune fa parte, nonché nei confronti dei concessionari di servizi comunali e delle società costituite e/o partecipate dal comune.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti, nei limiti previsti dalla legge, formati dall'amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti.
3. Il diritto di accesso si articola in diritto all'informazione, alla consultazione e al rilascio di copie di

atti. I consiglieri comunali esercitano il diritto di informazione e di consultazione degli atti rivolgendosi all'ufficio competente che deve fornire informazioni o consentire la consultazione degli atti contemperando tale diritto con le esigenze di funzionamento degli uffici. Le copie e le informazioni richieste devono essere rilasciate entro 7 giorni dalla richiesta se formulata per scritto, salvo particolari necessità motivate dalla complessità della pratica. In questo caso la richiesta deve essere soddisfatta entro 15 giorni e comunque nei limiti di legge in presenza di giustificati motivi oggettivi di impossibilità.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto, qualora si tratti di atti riservati e negli altri casi stabiliti dalla legge.

5. I consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto d'accesso alle notizie ed informazioni a tal fine utili ed a quanto può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei loro compiti ed alla partecipazione, nell'esercizio della loro carica, alla vita politico-amministrativa del Comune. Il diritto d'accesso si esplicita validamente mediante la pubblicazione degli atti presso il sito istituzionale e/o la trasmissione e/o consegna e/o messa a disposizione degli stessi in formato digitale e/o con altro mezzo informatico.

6. Il diritto di accesso trova limitazioni in presenza di una condotta:

- Con profili di "interesse personale" o di "terzi"
- Che tende a paralizzare l'attività amministrativa e/o ad alterare la funzionalità degli uffici pubblici al regolare svolgimento di un servizio rivolto alla collettività

Art. 19 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia degli atti e documenti, salvo che di quelli permanentemente o temporaneamente riservati.

2. La richiesta ed il rilascio delle copie di cui al precedente comma avvengono con le modalità previste dal regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.

3. Il Sindaco, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di legge il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

CAPO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 20 - Diritto di esercizio delle funzioni

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, non spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, se istituite e convocate, ove espressamente previsto.

4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle

adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 21 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, nel rispetto delle leggi, piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 22 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle commissioni delle quali è membro e, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario affinché sia presa nota a verbale.
5. I Consiglieri che non intervengono per almeno 2 sedute consecutive senza addurre giustificazione alcuna sono dichiarati decaduti dalla carica previa contestazione. La procedura può essere avviata su richiesta del Presidente o di almeno 5 Consiglieri.
6. Il Presidente comunica, mediante forma scritta - a mezzo di posta raccomandata o notificazione o messo o pec o altra forma idonea - contestazione delle assenze effettuate dal Consigliere interessato e richiede allo stesso di inviare in forma scritta al Presidente del Consiglio, entro almeno 20 giorni, le eventuali cause giustificative delle assenze.
7. Il Presidente solo dopo scaduto il termine assegnato, sottopone al Consiglio, nella prima seduta utile, le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere.
8. Il Consiglio decide sulle giustificazioni con votazione in forma palese.
9. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità.

Art. 23 - Obblighi di astensione

1. I consiglieri devono astenersi, uscendo dall'aula consiliare, dal partecipare alla discussione ed alla votazione di provvedimenti nei quali abbiano interesse. Tale obbligo sussiste quando si tratti sia di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Art. 24 - Responsabilità personale

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.
2. E' esente dalle responsabilità conseguenti all'adozione di un provvedimento il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o comunque abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal D.Lgs. 267/00.

CAPO III
NOMINE E FUNZIONI RAPPRESENTATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25 - Nomine di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte uno o più consiglieri comunali, questi sono nominati dal Consiglio. Nel caso che la nomina spetti partitamente alla maggioranza ed alle minoranze, le relative votazioni vengono effettuate a norma dei successivi art. 54, secondo comma e art. 55, terzo comma.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che le nomine avvengano sulla base di designazioni dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Presidente i nominativi dei designati.
3. Si osservano le disposizioni stabilite dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi di legge.

Art. 26 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Presidente ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita su indicazione dei capigruppo.
4. I consiglieri comunali non possono fare uso dello stemma comunale, che è riservato esclusivamente agli atti ufficiali degli organi comunali.
5. L'uso del gonfalone è riservato alle manifestazioni ufficiali, organizzate dal Comune o alle quali il Comune interviene e a cui partecipa il Sindaco o un suo delegato. Il Sindaco autorizza l'uso del gonfalone.
6. Il Sindaco può autorizzare l'uso dello stemma nei limiti previsti dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio comunale.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 27 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 28 – Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi; ad esso è allegato, quale sua parte integrante, l'ordine del giorno della seduta. Qualora siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono

indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.

3. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.

4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Consigliere anziano.

Art. 29 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno.

3. Le proposte di deliberazione del Sindaco e della Giunta precedono quelle avanzate dai consiglieri e dagli altri titolari del diritto di iniziativa; le mozioni e le interpellanze e gli ordini del giorno sono inseriti dopo le proposte di deliberazione; quindi sono inserite le petizioni.

4. Il Presidente può unificare la discussione di più proposte di deliberazioni, mozioni, interpellanze e petizioni che attengano ad oggetti identici o correlati.

5. La formulazione dell'ordine del giorno deve comunque garantire la discussione degli argomenti per i quali la legge o lo statuto stabiliscano un termine entro il quale essi debbano venire effettivamente discussi. A tal fine:

- assumono priorità assoluta gli argomenti in relazione ai quali le leggi prevedano specifici termini perentori per l'assunzione delle relative deliberazioni;

- le proposte di deliberazione per la cui discussione sia stata richiesta la convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri devono essere inserite nell'ordine del giorno di una seduta consiliare da convocarsi entro venti giorni dalla loro presentazione;

- le proposte di deliberazione, le mozioni e le interpellanze presentate dai consiglieri comunali sono inserite nell'ordine del giorno nell'adunanza successiva alla loro presentazione secondo l'ordine cronologico;

- le proposte di deliberazione presentate dalle libere associazioni, dalle consulte e dai cittadini, devono essere inserite nell'ordine del giorno di una seduta consiliare in modo che ne sia garantita la discussione entro 180 giorni dalla presentazione;

- il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su rilevanti irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto all'inizio dell'ordine del giorno di un'adunanza da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione stessa, sempre che la rilevanza dei fatti accertati non renda necessario che la riunione avvenga in tempi più ridotti;

6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

7. Nell'ambito dell'ordine del giorno sono elencati distintamente, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all' art. 37, primo comma. Tutti gli altri argomenti elencati si intendono trattati in seduta pubblica.

8. L'ordine del giorno è allegato all'avviso di convocazione, di cui costituisce parte integrante.

9. Nessun argomento può essere trattato se non iscritto all'ordine del giorno.

Art. 30 - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno redatto in forma scritta, può essere consegnato ai consiglieri comunali mediante:

a) trasmissione attraverso e-mail di posta certificata;

b) consegna a mani proprie presso il domicilio eletto per la carica;

c) consegna a mani proprie del Consigliere anche al di fuori del suo domicilio;

d) consegna a mani dei familiari o della persona incaricata al ritiro identificata dallo stesso Consigliere Comunale tramite atto scritto, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il familiare o l'incaricato non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti al Consigliere. La consegna, in caso di assenza del consigliere, può essere effettuata anche a familiari o a persone addette alla casa o in portineria, ove esistente. Il ricevente sottoscrive la dichiarazione di avvenuta consegna. Qualora la consegna sia impossibile, l'incaricato affigge avviso alla porta del domicilio del consigliere e deposita l'avviso di convocazione presso la segreteria comunale, intendendosi in tal modo effettuata la consegna.

2. L'incaricato rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e della modalità di effettuazione. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati o recapitati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti al consigliere. Valgono per la consegna al domiciliatario le stesse disposizioni enunciate al primo comma in riferimento al consigliere.

4. In caso di mancata indicazione del nominativo del domiciliatario, gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica sono depositati presso la segreteria comunale e contestualmente viene comunicato al Consigliere nella propria residenza, a mezzo telegramma, l'avviso di deposito. Il deposito e l'invio della comunicazione devono essere effettuati nel termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con la loro effettuazione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna della convocazione.

5. Tutto quanto previsto per il consigliere si applica anche per la comunicazione indirizzata agli assessori esterni.

6. Ad ogni Consigliere, qualora non ne fosse in possesso viene rilasciata una casella di posta elettronica certificata personale cui inviare le comunicazioni istituzionali.

Art. 31 - Termini per la consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione, non computandosi né il giorno iniziale né il giorno della seduta.

2. I termini di cui al precedente comma 1, al pari degli altri termini definiti in giorni contenuti nel presente regolamento, sono conteggiati senza tener conto del giorno in cui si svolge l'adunanza. Nel computo sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. Nei casi previsti dal presente comma l'avviso ai consiglieri e assessori esterni può essere spedito per mezzo di telegramma o telefax o pec.

4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quello stabilito per la riunione, qualora non indicato nell'avviso di prima convocazione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze sopravvenuti argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dell'aggiunta di argomenti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei componenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato

partecipi comunque all'adunanza.

Art. 32 - Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione e fino allo svolgimento delle adunanze.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale nelle ventiquattro ore precedenti la riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, nonché degli elenchi degli argomenti aggiunti, viene inviata a cura della segreteria comunale agli eventuali assessori non consiglieri comunali ed all'organo di revisione, assicurandone il tempestivo recapito.
4. Il Presidente dispone l'affissione di manifesti o l'effettuazione di altri avvisi per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio con i relativi argomenti.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 33 - Deposito degli atti

1. Il testo delle proposte di deliberazione inerenti agli oggetti iscritti all'ordine del giorno, munite dei prescritti pareri, nonché gli atti della relativa pratica devono essere depositati presso la segreteria comunale, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei cinque giorni precedenti l'adunanza. Entro gli stessi termini devono essere depositati i testi delle mozioni e delle interpellanze.
2. Il testo delle proposte e gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno dodici ore prima della riunione.
3. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo (se istituita) ed il Segretario comunale.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al primo comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione o comunque direttamente attinenti ad esse.
5. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e ogni consigliere può consultarli.
6. Le proposte relative alla modifica dello statuto devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno 20 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia delle proposte.

Art. 34 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei componenti assegnati, conteggiando a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula dei consiglieri che hanno risposto all'appello. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello

sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale. Qualora un consigliere accerti che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente chiedendo la verifica del numero legale. Il Presidente, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza. Sono invece computati, e considerati a tutti gli effetti presenti, i consiglieri che, nelle votazioni a scrutinio palese, dichiarano di astenersi.

Art. 35 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. Valgono, ai fini del computo del numero dei presenti, le disposizioni del precedente art. 34.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 31.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria il Presidente è tenuto ad inviare l'invito ai soli consiglieri che non sono intervenuti all'adunanza di prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seconda convocazione.

6. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno dell'adunanza di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 31.

8. Nel caso di argomenti rinviati per la trattazione ad una seduta successiva, oppure nel caso di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

CAPO III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 36 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 37.

2. I cittadini possono assistere sostando nella parte riservata al pubblico tenendo un comportamento corretto ed astenendosi da commenti o da manifestazioni di assenso o dissenso.

3. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata al Consiglio, salvo apposita autorizzazione del Presidente.
4. Durante le sedute la video e/o audio registrazione e/o la documentazione fotografica e/o altra forma di ripresa da parte di persone presenti (compresi i Consiglieri) in aula può essere effettuata previa autorizzazione del Presidente e informazione ai Consiglieri Comunali. La violazione della disposizione del presente comma 4 comporta una sanzione pecuniaria di euro 250,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e può comportare l'espulsione del responsabile dalla sala consiliare a discrezione del Presidente. Le riprese e/o registrazioni video e/o audio sono improntate alla trasparenza delle informazioni e all'accessibilità delle notizie, nel rispetto della disciplina sulla riservatezza, del diritto all'oblio (concluso il periodo di pubblicazione i dati dovrebbero scomparire dal web senza che i motori di ricerca mantengano tali informazioni).
5. Il Consiglio Comunale può disporre, con proprio provvedimento, che le sedute pubbliche potranno essere audio/video riprese ad opera del Comune e diffuse in diretta e/o differita sul web e/o mediante altri media di informazione e/o comunicazione appositamente individuati dall'ente, usando le tecnologie a disposizione ritenute più utili allo scopo, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.
7. Nei casi di cui ai commi precedenti si dovranno adottare accorgimenti tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività consiliare, l'accesso del pubblico in sala, il rispetto della disciplina sulla riservatezza, il diritto all'oblio, il diritto di cronaca da parte di organi di informazione (giornalisti) e questi ultimi dovranno indicare: a) il titolo di legittimazione; b) il numero e il nominativo degli operatori per le attività di ripresa video-audio; c) dove le foto e/o i video e/o le registrazioni verranno pubblicate e/o diffuse; d) il termine per la cancellazione delle foto, dei video, delle registrazioni nei siti on line non superiore a mesi tre.
8. Durante le sedute è vietato esporre cartelli e/o manifesti e/o altre immagini che possano recare disturbo e/o minaccia, ed inoltre è vietata la presenza di chiunque a volto coperto.
9. Per ogni diversa disposizione decide il Presidente.

Art. 37 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza di persone o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, salvo il caso che si tratti di nomine e designazioni a componenti di organi o revoche, le quali sono sempre effettuate in seduta pubblica.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone che non siano componenti di organi, il Presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. In tal caso il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
4. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale e propri collaboratori purchè dipendenti dell'Amministrazione.

Art. 38 - Adunanze con partecipazione di terzi alla discussione

1. Il Presidente può prevedere che, in relazione ad oggetti espressamente indicati, sia consentito a rappresentanti delle libere associazioni o delle consulte o ad esperti della questione in trattazione di prendere la parola nel corso della seduta del Consiglio. I consiglieri, dopo l'intervento della persona non facente parte del Consiglio, possono rivolgere alla medesima richieste di chiarimenti, precisazioni e quanto altro relativo all'argomento in discussione a mezzo del Presidente.
2. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo se istituita, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, anche in luogo diverso dalla sua sede abituale.

3. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e di altri comuni, rappresentanti delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

4. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei soggetti invitati, che portano il loro contributo di opinioni e di conoscenze ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 39 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purché riguardino opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità di qualsiasi persona.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.

4. Dopo un secondo richiamo fatto ad uno stesso consigliere nel corso della discussione di un punto all'ordine del giorno senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della discussione sull'argomento.

5. Se, nonostante l'interdizione della parola, il consigliere persiste in comportamenti sconvenienti, il Presidente lo allontana dall'aula fino alla conclusione della discussione del punto all'ordine del giorno. Dell'espulsione è fatta menzione nel verbale, unitamente alle ragioni che l'hanno determinata.

Art. 40 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo se istituita.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito su ciascun punto all'ordine del giorno o al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra consiglieri; ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire lasciando la parola esclusivamente al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o al rispetto dei termini di durata degli interventi.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti temporali fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 41 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso riguardo alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove oc-

corra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine un vigile è sempre in servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, agli ordini del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando il Presidente stesso non avrà ripreso il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità proprie della seduta interrotta, per il completamento dei lavori.

Art. 42 - Ammissione di funzionari alla discussione

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più consiglieri, può sempre invitare i funzionari comunali ad effettuare relazioni o a dare informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 43 - Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente o un assessore da lui delegato o un consigliere da lui delegato effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, che devono essere contenute in un tempo non superiore complessivamente a quindici minuti.

2. Sulle comunicazioni può intervenire un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 44 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti che prevedono una deliberazione, secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, salvo che si tratti di deliberazioni per la cui assunzione la legge preveda uno specifico termine perentorio ovvero di proposte per la cui trattazione è stata richiesta la convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, può essere modificato per decisione del Presidente, anche su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 45 - Discussione. Norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti, uno per ogni proposta quando anche essa provenga da una pluralità di consiglieri. Nel caso di proposte provenienti da altri soggetti, relatore è il Sindaco, salvo che i rappresentanti delle libere associazioni o delle consulte siano stati invitati a partecipare alla seduta a norma del precedente art. 38.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, secondo l'ordine di richiesta. Quando più nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. I capigruppo o facenti funzioni possono intervenire due volte nella discussione di ciascun argomento: la prima per un massimo di cinque minuti per esporre l'opinione del gruppo, la seconda per tre minuti per rispondere all'eventuale intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione di ciascun argomento una sola volta, per non più di 3 minuti ciascuno.
5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per la dichiarazione di voto ai capigruppo, per una durata non superiore a tre minuti ciascuno. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tre minuti.

Art. 46 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta fino a quando non sia dato inizio alla votazione della deliberazione, proponendo il ritiro di questa.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta fino a quando non sia dato inizio alla votazione della deliberazione, richiedendo che questa sia rinviata ad altra riunione.
3. Sulle questioni pregiudiziali o sospensive può parlare, oltre al proponente, o ad uno dei proponenti nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

Art. 47 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 48 - Trattazione delle interpellanze e delle mozioni

1. La trattazione delle interpellanze e delle mozioni avviene successivamente alla trattazione delle proposte di deliberazione.
2. L'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal proponente, con riferimento al testo della stessa depositato agli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta all'interpellanza o demandare un assessore a provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo di cinque minuti ciascuna.
3. Alla risposta può replicare solo il consigliere proponente, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.
4. Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi.
5. La mozione è illustrata dal proponente per un tempo non superiore a cinque minuti. All'illustrazione segue la discussione e la votazione.
6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a tre minuti ciascuno, i capigruppo ed il Sindaco o un assessore da lui incaricato. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti e non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto, limitati a 1 minuto ciascuno.
5. Nel caso che la mozione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi.
6. Conclusa la discussione, la mozione è messa in votazione e si considera approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.
7. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il P.G.T. e le sue varianti generali non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interpellanze e mozioni.

Art. 49 - Conclusione dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita periodicamente dalla conferenza dei capigruppo se istituita, su proposta del Presidente.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare o concludere i suoi lavori oltre il termine eventualmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAPO VI LE VOTAZIONI

Art. 50 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata in forma palese, salvi i casi di votazione segreta espressamente previsti dalla legge.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 51 e 52.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate, a norma del successivo art. 53, solo quando siano prescritte espressamente dalla legge.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non siano presenti in aula nel numero necessario per rendere legale l'adunanza o per consentire la valida assunzione della delibera nei casi in cui siano richieste a tal fine maggioranze particolari.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di votare la proposta di deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti concettualmente separabili tra loro, quando almeno un terzo dei consiglieri presenti chieda che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione, autonomamente iscritta all'ordine del giorno, comporta distinta votazione.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 51 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Il Presidente invita prima ad esprimere i voti favorevoli, poi i contrari ed infine a dichiarare l'astensione.
2. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione anche i consiglieri scrutatori.
4. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono ed intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono richiederlo immediatamente dopo l'espressione del voto o la dichiarazione di astensione. L'espressione di voto contrario o di astensione, devono essere rilevati nel verbale con il nome del consigliere.

Art. 52 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando essa sia prescritta dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri presenti.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", contrario alla stessa.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 53 - Votazioni segrete

1. La votazione, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede predisposte dalla segreteria comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
2. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
3. Nel caso di irregolarità e quando il numero di schede votate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
4. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi altresì atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 54 - Votazioni inerenti a nomine, designazioni o revoche

1. Le votazioni inerenti a persone sono effettuate a scrutinio segreto.
2. Qualora la nomina o designazione spetti partitamente, per disposizione normativa, alla maggioranza e alle minoranze consiliari, le relative votazioni vengono effettuate separatamente con la partecipazione rispettiva dei consiglieri componenti la maggioranza e di quelli componenti le minoranze; a tal fine si intendono far parte delle minoranze i consiglieri eletti in liste diverse da quella collegata al Sindaco.
3. Nel caso di cui al comma precedente le votazioni inerenti a revoche vengono effettuate dalla maggioranza o dalle minoranze a seconda che il componente di cui si propone la revoca sia stato nominato o designato dall'una o dalle altre.

Art. 55 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per le deliberazioni per le quali la legge o lo statuto prevedano espressamente una maggioranza particolare ai fini della loro approvazione, le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Tra i votanti sono computati gli astenuti. Con la stessa maggioranza si intendono approvate le mozioni.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
3. Nel caso di nomine e designazioni a componenti di organi spettanti partitamente alla maggioranza ed alle minoranze o di revoca degli stessi, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei rispettivi votanti.
4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, nonché, nel caso di votazione segreta, il numero delle schede bianche o nulle. Nelle votazioni inerenti a persone viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo.

Art. 56 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata.

CAPO VII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALIZZAZIONE

Art. 57 - Partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, ovvero ogni qualvolta il Presidente, anche su istanza di singoli consiglieri, ne faccia richiesta.

Art. 58 - Redazione e firma del verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta lo svolgimento dell'adunanza e la volontà espressa, attraverso le votazioni effettuate, dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, un dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta, per estratto, le indicazioni previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, il testo delle deliberazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno sottoposti a votazione, con i relativi emendamenti, nonché il testo effettivamente approvato.

4. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in forma sintetica. I consiglieri possono chiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto, corrispondente all'intervento pronunciato, sia fatto pervenire al Presidente al termine della seduta.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto, qualora ricorra l'ipotesi del comma 4, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 59 - Deposito, rettifiche e approvazione del verbale

1. Il verbale di ciascuna adunanza deve essere approvato dal Consiglio Comunale di norma all'inizio dell'adunanza immediatamente successiva a quella cui esso si riferisce. A tal fine esso viene depositato presso la Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri nei tempi di cui al precedente art.33.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede ai consiglieri se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si passa a votazione.

3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende apportare rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto ed in apertura di seduta, quanto si intende rettificare.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la rettifica si intende approvata; se vengono manifestate contrarietà, possono prendere la parola un consigliere a favore ed uno contro la rettifica, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale della adunanza in corso; delle rettifiche approvate si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui esse si riferiscono. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario comunale e portano l'indicazione della

data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale, nonché le eventuali registrazioni integrali della discussione su supporto informatico, sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

CAPO VIII ASSESSORE NON CONSIGLIERE

Art. 60 - Partecipazione

1. L'eventuale assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 61 – Deliberazioni consiliari. Affissione all'Albo Pretorio

1. Le deliberazioni consiliari sono affisse per estratto all'Albo Pretorio del Comune secondo le disposizioni legislative vigenti entro trenta giorni e vi permangono per quindici giorni.
2. Copia delle medesime sono date ai capigruppo al fine di consentire la documentazione dell'attività amministrativa svolta.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Entrata in vigore. Diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'acquisizione di esecutività da parte della deliberazione con la quale esso è stato approvato. A decorrere da tale data s'intende abrogata ogni precedente regolamentazione del funzionamento del Consiglio Comunale contenuta in atti comunali di natura anche non regolamentare.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Ai consiglieri comunali è trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio Comunale, copia del presente regolamento.